

Specificazione delle norme di gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'offerta formativa per l'attuazione del diritto-dovere (DDIF)

1. Oggetto

In attuazione dell'art. 5 - *Principi di riconoscimento dei crediti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione* della c.d. "Direttiva Crediti" - DGR n. 1429/2007, si specificano le norme di gestione del procedimento di riconoscimento del credito di ammissione e degli eventuali crediti di frequenza nell'ambito dei percorsi formativi professionalizzanti a modalità flessibile e personalizzata, finalizzati al conseguimento di qualifiche di durata triennale per l'inserimento lavorativo, di cui agli avvisi pubblici emessi dalle Province di Perugia e di Terni, nelle rispettive date del 7 e 19 agosto 2009.

Le specificazioni sono rivolte a normare alcuni aspetti applicativi rilevanti dal punto di vista della qualità pedagogica del processo formativo nel Diritto Doveri all'Istruzione e Formazione, costituendo dunque documento cogente per le Province e per i soggetti attuatori.

2. Richiamo del quadro normativo ed attuativo di riferimento

La previsione del ricorso all'istituto dei crediti formativi nel caso del Diritto Doveri all'Istruzione e Formazione (DDIF) è esplicitamente data dall'art. 5 - *Principi di riconoscimento dei crediti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione* della c.d. "Direttiva Crediti" - DGR n. 1429/2007. In particolare il comma 1 dispone che *"Il passaggio dai sistemi dell'istruzione e dall'apprendistato alla formazione professionale ed il riconoscimento dei crediti in ingresso, nel caso del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, è equiparato – per gli aspetti applicabili – al processo di riconoscimento dei crediti formativi di ammissione, come normato dalla presente Direttiva. E' obbligo del soggetto attuatore l'attività formativa acquisire ed utilizzare in sede di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti le attestazioni e certificazioni rilasciate in esito ai percorsi di istruzione ed apprendistato da cui il minore proviene"*.

La dizione *"aspetti applicabili"* si riferisce alla necessità di tener conto che gli attori del procedimento sono minorenni soggetti agli obblighi di cui al diritto-dovere, in possesso di apprendimenti non formali ed informali non specificamente rilevanti, e di apprendimenti formali maturati in percorsi spesso inconclusi, nella più parte dei casi acquisiti in contesto scolastico, sulla base di un'organizzazione del curriculum per materie.

Con DGR n. 1735 del 30/10/2007 e successiva DGR n. 277 del 17 marzo 2008 *"Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa per l'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere"* sono istituiti per i giovani in età 14-16 e per i giovani in età 16-18 i percorsi triennali flessibili per il conseguimento della qualifica professionale con crediti all'ingresso.

La Regione, di intesa con le Province, costituisce in sede di programmazione un insieme di condizioni di sistema, che complessivamente garantiscano la permanenza nella prospettiva di triennialità degli studenti interessati dall'offerta specifica. Ciò in particolare in termini di:

- utilizzo della Direttiva sul riconoscimento dei crediti formativi, reso obbligatorio alle agenzie formative, anche attraverso ulteriore normazione *ad hoc*;
- norme di passaggio fra progetti sperimentali triennali, verso una logica di sistema a rete, inteso come “spazio complessivo” rivolto a garantire l’obbligo di istruzione.

Le successive normazioni esecutive della “Direttiva Crediti” acquisiscono qui interesse solo per la determinazione delle voci di costo ammissibili con specifico riferimento al procedimento di riconoscimento dei crediti, inclusa la realizzazione delle attività formative personalizzate, nell’ambito del recupero degli eventuali debiti.

Con DGR 894 del 14/07/08 sono state apportate integrazioni alle Note di indirizzo relativamente al recepimento della “Direttiva Crediti”, con la fissazione dei costi relativi allo specifico procedimento di riconoscimento dei crediti. Con successiva DD 5261 del 04/06/09 – “PO FSE 07/13 - *Approvazione dello schema piano finanziario per l’attuazione degli interventi*” il limite massimo del costo del procedimento è stato portato al 6% del contributo pubblico relativo alle costo delle sole attività formative.

Gli avvisi pubblici rivolti all’acquisizione delle proposte di progetto, emessi dalle Province di Perugia e Terni fanno riferimento a “*percorsi innovativi triennali flessibili per il conseguimento della qualifica professionale con riconoscimento di crediti di ammissione e di frequenza*”, accompagnati organicamente da un “*servizio integrato di orientamento, counselling, sostegno, riconoscimento dei crediti, recupero di competenze*” rivolto agli allievi dei percorsi formativi stessi. Detto servizio “*dovrà essere organizzato in maniera strettamente funzionale allo svolgimento delle attività formative [...] in quanto finalizzato, oltre che all’erogazione di azioni di orientamento, sostegno linguistico, sostegno all’apprendimento, counselling individuale e di gruppo, al riconoscimento dei crediti, nonché all’eventuale recupero degli apprendimenti richiesti per l’ingresso nell’annualità di percorso formativo e per il conseguimento della qualifica professionale triennale*”.

3. Aspetti specifici del riconoscimento di crediti con debito

L’esigenza primaria di garanzia del diritto di apprendimento richiede una particolare attenzione alla gestione del processo di riconoscimento del credito di ammissione, con specifico riferimento alla valorizzazione degli apprendimenti pregressi ed alla definizione delle attività formative rivolte al recupero – in corso d’anno – degli eventuali debiti.

La valutazione degli apprendimenti va essenzialmente diretta a quanto acquisito dai minori in esito alla partecipazione ai precedenti percorsi educativi, di istruzione e formazione, anche inconclusi. È obbligatorio, in sede di procedimento, l’utilizzo delle attestazioni e delle certificazioni rilasciate dai soggetti educativi di provenienza. La valutazione degli eventuali apprendimenti non formali assume carattere complementare, e va omessa ove il minore non abbia significative evidenze documentali a supporto. L’audizione dei minori, successiva alla redazione delle relative matrici di trasparenza va svolta in modo organico con le attività previste dal servizio integrato di orientamento, *counselling*, sostegno, riconoscimento dei crediti, recupero di competenze (c.d. “Intervento 2”) degli avvisi provinciali. In questo quadro, è ammesso il ricorso anche a modalità valutative di tipo misurativo, restando comunque necessario un complessivo approccio di tipo apprezzativo, rivolto al rafforzamento del successo formativo.

Il riconoscimento degli eventuali crediti di frequenza è ammesso solo in presenza di coerenti evidenze certificatorie degli apprendimenti formali precedentemente acquisiti e non può in alcun caso portare a riduzione della durata oraria delle attività formative di aula e di stage. In caso di riconoscimento vanno dunque predisposte attività sostitutive di pari durata oraria.

In coerenza con i principi di efficacia pedagogica ed efficiente gestione delle risorse, le attività di recupero dei debiti vanno svolte in modo prevalente attraverso erogazione di formazione aggiuntiva a gruppi di allievi omogenei per caratteristiche del debito, iscritti anche a differenti percorsi formativi svolti dal medesimo soggetto attuatore, ove ricorrano le necessarie condizioni didattiche ed organizzative.

Nel caso di ammissione di minori non madrelingua italiana, va posta inoltre attenzione a garantire eguali condizioni di accesso agli apprendimenti, attraverso opportune azioni di messa a livello delle competenze linguistiche funzionali, agendo in una logica di inclusione sociale.

4. Normazione specifica

In applicazione di quanto disposto dal già richiamato art. 5 della “Direttiva Crediti”, sono di seguito indicati gli aspetti del procedimento applicabili con specifico riferimento agli avvisi pubblici emessi dalle Province di Perugia e Terni

Le norme generali di cui all’art. 17 della DGR n. 1429/2007 trovano applicazione, ad invarianza delle risorse economiche complessivamente assegnate ai singoli soggetti attuatori, nei seguenti limiti:

- prestazioni relative alla messa in trasparenza degli apprendimenti ed allo svolgimento della commissione di valutazione. Per ogni singolo percorso innovativo triennale flessibile impegno massimo complessivo di n° 24 ore di risorse professionali (operatore del sistema formativo dotato delle specifiche competenze professionali certificate di cui all’art. 15 della medesima DGR; membri della commissione di valutazione);
- prestazioni relative alla personalizzazione del percorso, rivolte al recupero di eventuali debiti nel caso di riconoscimento di credito di ammissione: numero massimo complessivo di ore di docenza aggiuntiva pari al 20% della durata di ogni percorso formativo annuale, considerata al netto delle eventuali attività di stage;
- nel solo caso di manifeste esigenze di messa a livello delle competenze linguistiche di minori di nazionalità non italiana, il massimale di cui al punto precedente è elevato, pro capite, di un ulteriore 5% massimo della durata del percorso formativo annuale di riferimento;
- la progettazione delle attività formative rivolte al recupero dei debiti individuali è predisposta dal soggetto attuatore al termine dell’insieme dei procedimenti di valutazione del credito di ammissione per tutti i percorsi assegnati, in modo da individuare i fabbisogni comuni ed organizzare di conseguenza l’offerta per gruppi omogenei di destinatari, tenute in conto le complessive esigenze didattiche ed organizzative;
- restano valide, anche ai fini rendicontuali, tutte le disposizioni relative alla tracciabilità dei singoli procedimenti di riconoscimento dei crediti.